

213.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	6
Missioni valevoli nella seduta del 29 ottobre 2002	3	(Sezione 3 – Parere della I Commissione)	18
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 4 – Parere della V Commissione)	19
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 5 – Articolo 1 ed emendamenti)	19
Disegno di legge S. 848 (Approvato dal Senato) n. 3193	5	(Sezione 6 – Articolo 2 ed emendamenti)	41
(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali)	5		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 29 ottobre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Bianco Enzo, Bianco Gerardo, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buon-tempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Follini, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Melandri, Miccichè, Molgora, Napoli Angela, Naro, Pecorella, Pescante, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Bianco Enzo, Bianco Gerardo, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Follini, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Manzini, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Melandri, Miccichè, Molgora, Napoli Angela, Naro, Pecorella, Pescante, Pi-

sanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 28 ottobre 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

LO PRESTI: « Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale » (3318).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BRIGUGLIO ed altri: « Disposizioni per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale per il servizio di accompagnamento dei ciechi civili » (2968) *Parere delle Commissioni IV, V, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

II Commissione (Giustizia):

GAMBINI ed altri: « Introduzione dell'articolo 7-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di poteri sanzionatori degli enti locali » (3252) *Parere della I Commissione.*

IV Commissione (Difesa):

S. 1435. — « Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo » (*approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3311) *Parere delle Commissioni I, V e IX.*

X Commissione (Attività produttive):

RUZZANTE ed altri: « Disposizioni in materia di vendita diretta a domicilio e di tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidali e da altre forme di organizzazioni piramidali » (3008) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

RUGGHIA ed altri: « Legge quadro per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri » (3232) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

SPINI ed altri: « Disposizioni per l'incremento delle pensioni in favore degli invalidi civili » (2921) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

XIII Commissione (Agricoltura):

LA GRUA: « Disposizioni per il controllo della produzione agroalimentare » (2862) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 848 — DELEGA AL GOVERNO
IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
(APPROVATO DAL SENATO) (3193)**

(A.C. 3193 — Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premessò che:

il disegno di legge n. 3193, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, invade indebitamente la sfera di competenza attribuita alle regioni, per quel che attiene alla tutela e sicurezza del lavoro, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, essendo inammissibile una legislazione di principio sotto forma di decreto delegato;

tale violazione della ripartizione costituzionale delle competenze nelle materie di legislazione concorrente è resa ancor più grave dalla genericità ed indeterminatezza dei principi e criteri direttivi posti a base della delegazione legislativa, che configurano una vera e propria elusione di una delle condizioni poste dall'articolo 76 della Costituzione;

il provvedimento, anziché orientare nel merito l'esercizio dei poteri delegati al Governo, sembra piuttosto ispirato ad una mera definizione dell'oggetto dell'intervento normativo;

a solo titolo di esempio, basti citare l'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numero 3 (abrogazione delle norme incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento e nuovo apparato sanzionatorio, senza alcuna indicazione appunto dei principi e criteri secondo cui procedere),

l'articolo 1, comma 2, lettera *l*), numero 6 (conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico, prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata, nonché un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile). Né all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), numero 4, è fornita alcuna indicazione circa le tutele fondamentali da porre a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori;

infine, l'articolo 5, comma 1, lettera *e*), nell'escludere la possibilità di ricorso in giudizio, se non in casi limitati, per i contratti in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro certificati ai sensi del medesimo articolo 5, appare in palese violazione del diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall'articolo 24, primo comma, della Costituzione;

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 3193.

n. 1. Innocenti, Amici, Cordoni, Motta, Nigra, Guerzoni, Trupia, Gasperoni, Buffo, Sciacca.

La Camera,

premessò che:

il disegno di legge n. 3193, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, contraddice l'attribuzione di competenze alle regioni per quel che attiene alla tutela e sicurezza

del lavoro, come previsto dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, essendo inammissibile una legislazione di principio sotto forma di decreto delegato;

tale violazione della ripartizione delle competenze nelle materie di legislazione concorrente è aggravata dall'elevato numero e dalla genericità e indeterminatezza dei principi e criteri direttivi posti a base della delegazione legislativa, il che costituisce un aggiramento e una violazione di una delle condizioni poste all'articolo 76 della Costituzione;

infine, l'articolo 5, comma 1, lettera e), nell'escludere la possibilità di ricorso in giudizio se non in casi limitati per i contratti in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro certificati ai sensi del medesimo articolo, costituisce una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, così come garantita dall'articolo 24, primo comma, della Costituzione;

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 3193.

n. 2. Alfonso Gianni.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 3193 prevede una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro;

la delega prevede l'adozione di più decreti legislativi con lo scopo di riorganizzare dettagliatamente la disciplina della materia sopra citata;

i decreti legislativi, e quindi le deleghe di cui al disegno di legge in oggetto, sono in aperta violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

l'articolo 117, infatti, al terzo comma, individua la materia della tutela e della sicurezza del lavoro come materia di

legislazione concorrente e stabilisce che, nella stessa, « spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato »: la disciplina statale deve essere quindi a « maglie larghe », onde non vanificare l'autonomia legislativa delle regioni, mentre a queste ultime residua la disciplina « di dettaglio »;

con i decreti legislativi conseguenti alla delega in oggetto l'autonomia legislativa delle regioni in materia di tutela del lavoro sarebbe preclusa;

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 3193

n. 3. Delbono, Duilio, Carbonella, Camo, Squeglia.

(A.C. 3193 – Sezione 2)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1. (Diritto dei lavoratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale continua). – 1. I lavoratori inoccupati, disoccupati o occupati, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, hanno diritto a puntuali informazioni, anche relative a specifici settori economici o territori, in merito alle prospettive dell'occupazione, alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti ed all'offerta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi di orientamento, nonché all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l'arco della vita lavorativa, di percorsi di formazione, anche individuali, per accrescere conoscenze e competenze professionali.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i fondi paritetici eventualmente costituiti, su base contrattuale collettiva, in confor-

mità a quanto disposto dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurano un'offerta formativa articolata e, ove necessario, integrata su tutto il territorio nazionale in relazione alle rispettive competenze. Tale offerta deve consentire percorsi anche personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

3. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a disciplinare forme di incentivazione fiscale a favore di lavoratori, datori di lavoro e committenti per l'intrapresa di attività formative a favore dei lavoratori di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) deducibilità fiscale dei costi sostenuti dai lavoratori per l'iscrizione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti pubblici o presso scuole private, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o presso enti o istituti di formazione professionale accreditati;

b) benefici fiscali per i datori di lavoro o committenti che attuano interventi di formazione professionale continua rivolti ai propri dipendenti o a soggetti con cui hanno in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro e committenti, pubblici e privati, per il finanziamento della formazione professionale continua dei lavoratori subordinati e titolari di rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa a carattere non subordinato, a favore di fondi bilaterali paritetici cui detti soggetti aderiscano, ovvero a favore dell'INPS, che effettua i trasferimenti alle regioni secondo criteri e modalità da definirsi d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni;

4. Previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 3, il Governo è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a:

a) realizzare un coordinamento tra le competenze statali e le competenze regionali, che sia conforme a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione;

b) assicurare la massima efficienza e semplificazione delle procedure attinenti ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro;

c) costituire un comitato di monitoraggio, costituito da rappresentanti di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standard* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, di cui all'accordo sottoscritto il 26 ottobre 2000 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego;

d) unificare e coordinare in un testo unico le norme legislative statali ancora vigenti in materia di servizi per l'impiego e formazione professionale, apportando alle medesime tutte le modifiche o le abrogazioni che si rendano a tale scopo necessarie.

5. L'attuazione della delega di cui al comma 3 non deve determinare oneri superiori a 250 milioni di euro per l'anno 2002 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ai quali si provvede,

in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la parte eventualmente rimanente si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dagli articoli 11, comma 3, e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti legislativi di cui al comma 4, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2003 vengano stanziati le occorrenti risorse. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 1-ter. (Norme in materia di fornitura di lavoro subordinato altrui e di mediazione privata nei rapporti di lavoro).

— 1. Allo scopo di informare la vigente disciplina della fornitura di lavoro subordinato altrui, in qualunque forma effettuata, a un migliore equilibrio tra esigenze di flessibilità delle imprese e necessità di tutela dei lavoratori, eliminando i vincoli non necessari e innalzando, ove necessario, il livello di protezione dei lavoratori, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina vigente della fornitura di lavoro temporaneo e della mediazione privata nei rapporti di lavoro:

a) con norme regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e di accreditamento per gli intermediari privati, provvedendo alle modificazioni e abrogazioni normative a tal fine necessarie, secondo i seguenti criteri:

1) eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e per quelli di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

2) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, che contempli e disciplini le ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione;

3) modulazione in relazione alla natura giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento a enti od organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale;

4) individuazione di criteri rigorosi per l'autorizzazione o per l'accREDITAMENTO, attinenti alla serietà e affidabilità professionale e morale, e alla disponibilità di un'adeguata organizzazione e di adeguate strutture e risorse, anche finanziarie;

b) all'articolo 1, comma 1, della legge n. 196 del 1997, sono aggiunte, in fine, le parole: « salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui alla lettera a) del medesimo comma. In ogni caso, è ammessa la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo a tempo indeterminato »;

c) all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 1997, le parole: « Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere

concluso » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dal primo periodo, ultima parte, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso »;

d) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:

« h) la data di inizio del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo o delle singole assegnazioni, nonché la data di cessazione delle singole assegnazioni e, se trattasi di contratto di lavoro temporaneo a tempo determinato, il termine di tale contratto. Per ciascun lavoratore assegnato deve inoltre essere indicata per iscritto la durata complessiva delle assegnazioni effettuate fino a quel momento presso l'impresa utilizzatrice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis »;

e) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis: Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per ciascun lavoratore assunto col contratto di cui al comma 1, le assegnazioni effettuate da una medesima impresa fornitrice presso una medesima impresa utilizzatrice, non possono superare la durata complessiva di 24 mesi in un periodo di 36 mesi »;

f) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:

« a) le ragioni del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, salvo quanto previsto dal comma 1, primo periodo, ultima parte, dell'articolo 1 »;

g) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. I contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi fis-

sano i limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto di somministrazione sul totale dei lavoratori dipendenti assunti dall'impresa utilizzatrice »;

h) il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

« 1. I prestatori di lavoro occupati dal soggetto utilizzatore in violazione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1, dall'articolo 2 e dal comma 2-bis dell'articolo 3, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze di quest'ultimo. Se il contratto di fornitura è stato stipulato con un soggetto non autorizzato ai sensi dell'articolo 2, al soggetto utilizzatore e all'impresa fornitrice è comminata l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Resta ferma l'applicabilità delle sanzioni penali previste per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro. ».

i) il comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di mancanza della forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, trova applicazione l'articolo 2126 del codice civile, considerandosi come datore di lavoro l'impresa fornitrice. Se nel contratto stipulato per iscritto manca la determinazione della durata, si intende stipulato un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato. »;

l) gli articoli 1 e 2 della legge n. 1369 del 1960 sono abrogati;

m) le procedure di certificazione disciplinate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge trovano applicazione anche in materia di fornitura di lavoro temporaneo.

1. 3. (ex 1. 3) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Diritto dei lavoratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale continua*). — 1. I lavoratori inoccupati, disoccupati o occupati, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, hanno diritto a puntuali informazioni, anche relative a specifici settori economici o territori, in merito alle prospettive dell'occupazione, alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti ed all'offerta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi di orientamento, nonché all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l'arco della vita lavorativa, di percorsi di formazione, anche individuali, per accrescere conoscenze e competenze professionali.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i fondi paritetici eventualmente costituiti, su base contrattuale collettiva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurano un'offerta formativa articolata e, ove necessario, integrata su tutto il territorio nazionale in relazione alle rispettive competenze. Tale offerta deve consentire percorsi anche personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

3. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a disciplinare forme di incentivazione fiscale a favore di lavoratori, datori di lavoro e committenti per l'intrapresa di attività formative a favore dei lavoratori di cui al

comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) deducibilità fiscale dei costi, sostenuti dai lavoratori per l'iscrizione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti pubblici o presso scuole private, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o presso enti o istituti di formazione professionale accreditati;

b) benefici fiscali per i datori di lavoro o committenti che attuano interventi di formazione professionale continua rivolti ai propri dipendenti o a soggetti con cui hanno in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro e committenti, pubblici e privati, per il finanziamento della formazione professionale continua dei lavoratori subordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere non subordinato, a favore di fondi bilaterali paritetici cui detti soggetti aderiscano, ovvero a favore dell'INPS, che effettua i trasferimenti alle regioni secondo criteri e modalità da definirsi d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni.

4. Previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 3, il Governo è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a:

a) realizzare un coordinamento tra le competenze statali e le competenze regionali, che sia conforme a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione;

b) assicurare la massima efficienza e semplificazione delle procedure attinenti ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro;

c) costituire un comitato di monitoraggio, costituito da rappresentanti di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standard* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per

l'impiego, di cui all'accordo sottoscritto il 16 ottobre 2000 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego;

d) unificare e coordinare in un testo unico le norme legislative statali ancora vigenti in materia di servizi per l'impiego e formazione professionale, apportando alle medesime tutte le modifiche o le abrogazioni che si rendano a tale scopo necessarie.

5. L'attuazione della delega di cui al comma 3 non deve determinare oneri superiori a 250 milioni di euro per l'anno 2002 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, relativamente all'anno 2002, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 100 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute, relativamente a ciascuno degli anni 2003 e 2004, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a

150 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 4. (ex 1. 4) Delbono, Cordoni, Duilio, Guerzoni, Gasperoni, Camo, Carbonella, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Diritto dei lavoratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale continua*). — 1. I lavoratori inoccupati, disoccupati o occupati, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, hanno diritto a puntuali informazioni, anche relative a specifici settori economici o territori, in merito alle prospettive dell'occupazione, alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti ed all'offerta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi di orientamento, nonché all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l'arco della vita lavorativa, di percorsi di formazione, anche individuali, per accrescere conoscenze e competenze professionali.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i fondi paritetici eventualmente costituiti, su base contrattuale collettiva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurano un'offerta formativa articolata e, ove necessario, integrata su tutto il territorio nazionale in relazione alle rispettive

competenze. Tale offerta deve consentire percorsi anche personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

3. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a disciplinare forme di incentivazione fiscale a favore di lavoratori, datori di lavoro e committenti per l'intrapresa di attività formative a favore dei lavoratori di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) deducibilità fiscale dei costi, sostenuti dai lavoratori per l'iscrizione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti pubblici o presso scuole private, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o presso enti o istituti di formazione professionale accreditati;

b) benefici fiscali per i datori di lavoro o committenti che attuano interventi di formazione professionale continua rivolti ai propri dipendenti o a soggetti con cui hanno in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro e committenti, pubblici e privati, per il finanziamento della formazione professionale continua dei lavoratori subordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere non subordinato, a favore di fondi bilaterali paritetici cui detti soggetti aderiscano, ovvero a favore dell'INPS, che effettua i trasferimenti alle regioni se-

condo criteri e modalità da definirsi d'intesa con la conferenza unificata Stato-regioni.

4. Previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 3, il Governo è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a:

a) realizzare un coordinamento tra le competenze statali e le competenze regionali, che sia conforme a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione;

b) assicurare la massima efficienza e semplificazione delle procedure attinenti ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro;

c) costituire un comitato di monitoraggio, costituito da rappresentanti di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standard* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, di cui all'accordo sottoscritto il 26 ottobre 2000 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego;

d) unificare e coordinare in un testo unico le norme legislative statali ancora vigenti in materia di servizi per l'impiego e formazione professionale, apportando alle medesime tutte le modifiche o le abrogazioni che si rendano a tale scopo necessarie;

e) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;

f) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non

appartenenti all'Unione europea, all'auto-rizzazione per attività lavorative all'estero;

5. L'attuazione della delega di cui al comma 3 non deve determinare oneri superiori a 250 milioni di euro per l'anno 2002 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, relativamente all'anno 2002, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 100 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute, relativamente a ciascuno degli anni 2003 e 2004, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 150 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le

procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 9. (ex 1. 9.) Cordoni, Delbono, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia, Carbonella, Guerzoni, Camo, Gasperoni, Nigra.

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) costituzione di un comitato di monitoraggio, con la presenza di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standard* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego di cui all'accordo, sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 ottobre 2000, tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, province, province autonome di Trento e Bolzano, comuni, comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 3), non deve comportare oneri superiori a 500 mila euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominato « Fondo speciale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 16. (ex 1. 16) Delbono, Cordoni, Guerzoni, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia, Gasperoni, Nigra, Camo, Carbonella.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) l'introduzione di una retribuzione sociale per i giovani inoccupati e i disoccupati di lunga durata iscritti da più di 12 mesi al collocamento pari a 517 euro per una durata non inferiore a tre anni, da elevare per le zone a più alto tasso di disoccupazione e per i disoccupati ultra quarantacinquenni, previsione dell'istituzione da parte degli enti locali ai servizi formativi gratuiti e di condizione di migliore accesso a istituti e servizi sociali e culturali per gli stessi disoccupati beneficiari della retribuzione sociale, al fine di facilitare l'incontro con le occasioni di lavoro; previsione in assenza di questa di un periodo di lavoro nella Pubblica Amministrazione in settori di pubblica utilità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16 le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 sono sostituite dalle seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

3. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.02 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio successivo all'entrata in vigore della

presente legge sono ridotti di complessivi 4,5 miliardi di Euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. 29. (ex 2. 29 nuova formulazione) Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Disposizioni in materia di lavoro a termine, temporaneo, accessorio, ripartito*). — 1. Le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato sono sempre computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, se effettuate nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; altrimenti, sono computabili solo se di durata non inferiore a 9 mesi. Sono parimenti computabili nella quota predetta, con riferimento ai soggetti utilizzatori, i lavoratori temporanei a essi assegnati, per tutta la durata dell'assegnazione.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

« 3. Le imprese agricole possono ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo. »

3. Ai rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, si applicano gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni; le leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni; le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

4. I lavoratori di cui al comma 3 hanno il diritto di accedere ai servizi per l'impiego, alla formazione professionale e agli

ammortizzatori sociali, previsti per i lavoratori subordinati, secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e 3 della presente legge.

5. Si considerano prestazioni occasionali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di lavoro di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi ovvero le attività lavorative da cui deriva un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a disciplinare specifiche tipologie di lavoro a carattere accessorio, con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie o di enti senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni, emessi dagli enti pubblici competenti, corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa e di importo rapportato a quelli previsti dai contratti collettivi o in mancanza a quelli previsti per prestazioni assimilabili, ricorrendo a tal fine, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, ad adeguati meccanismi di certificazione.

7. Il contratto con il quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa, è lecito e il recesso, in corso di esecuzione

della prestazione, da parte di uno dei lavoratori non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto.

8. L'esercizio della delega di cui al comma 6 non deve determinare oneri superiori a 150 milioni di euro per l'anno 2002 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ai quali si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai tini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la parte eventualmente rimanente si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dagli articoli 11, comma 3, e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti legislativi di cui al comma 6, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2003 vengano stanziati le occorrenti risorse. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 2. (ex 4. 2.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Disposizioni in materia di lavoro a termine, temporaneo, accessorio ripartito*). — 1. Le assunzioni effettuate con

contratto di lavoro a tempo determinato sono sempre computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, se effettuate nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; altrimenti, sono computabili solo se di durata non inferiore a 9 mesi. Sono parimenti computabili nella quota predetta, con riferimento ai soggetti utilizzatori, i lavoratori temporanei a essi assegnati, per tutta la durata dell'assegnazione.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

« 3. Le imprese agricole possono ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo. »

3. Ai rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, si applicano gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni; le leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni; le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

4. Si considerano prestazioni occasionali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di lavoro di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi ovvero le attività lavorative da cui deriva un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a disciplinare specifiche tipologie di lavoro a carattere accessorio, con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie o di enti senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni, emessi dagli enti pubblici competenti, corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa e di importo rapportato a quelli previsti dai contratti collettivi o in mancanza a quelli previsti per prestazioni assimilabili, ricorrendo a tal fine, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, ad adeguati meccanismi di certificazione.

6. Il contratto con il quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa, è lecito e il recesso, in corso di esecuzione della prestazione, da parte di uno dei lavoratori non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto.

7. L'attuazione della delega di cui al comma 5 non deve comportare oneri superiori a 50 milioni di euro per l'anno 2002, 185 milioni di euro per l'anno 2003 e 200 milioni di euro per l'anno 2004. A tali oneri si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, relativamente all'anno 2002, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 30

milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 6 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute; relativamente al 2003, quanto a 75 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 25 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute; relativamente all'anno 2004, quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 90 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 82 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni culturali.

8. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 3. (ex 4. 3.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , nonché previsione del diritto di accesso dei collaboratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale previsti per i lavoratori subordinati, secondo quanto stabilito all'articolo 1 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'esercizio della delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 4), non deve comportare oneri superiori a 70 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata « Fondo speciale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'esercizio della delega si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive.

4. 26. (ex 4. 26.) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: , e, contestualmente, previsione di un sistema di incentivi per le nuove assunzioni derivanti da una conversione volontaria del rapporto di collaborazione, nelle fattispecie di cui all'articolo 2094 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 5), non deve comportare oneri superiori a 70 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata « Fondo speciale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 33. (ex 4. 33.) Cordoni, Delbono, Sciacca, Camo, Carbonella, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Duilio, Diana.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Partecipazione agli utili dei dipendenti*). — 1. Nelle imprese artigiane e nelle imprese agricole con un numero di dipendenti non superiore a dieci, i prestatori di lavoro assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, possono chiedere di partecipare agli utili dell'impresa nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

2. L'entità, le forme e le modalità della partecipazione agli utili sono determinate dall'accordo tra le parti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2102 del codice civile e senza pregiudizio dei trattamenti economici e giudiziari maturati dal prestatore di lavoro. Nell'assegnazione degli utili il datore di lavoro deve tenere conto della diversa anzianità di servizio dei lavoratori di cui al comma 1.

3. La quota di partecipazione agli utili può essere liquidata in denaro su base annuale in assenza di diverso accordo tra le parti ovvero quale anticipazione della quota di cessione dell'azienda al prestatore di lavoro secondo un importo complessivo preventivamente determinato dalle parti.

4. Gli imprenditori che corrispondono o accantonano, ai sensi del comma 3, somme di denaro in favore dei prestatori che partecipano agli utili hanno diritto a uno sgravio contributivo annuale proporzionato all'entità degli utili corrisposti o accantonati, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo sgravio di

cui al presente comma può essere concesso nel limite massimo di spesa di quindici milioni di euro annui.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per la corretta utilizzazione del contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554 del codice civile al fine di evitare pratiche in frode alla legge e incentivare la partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti delle imprese di cui al comma 1.

6. L'adozione e il rispetto delle linee guida di cui al comma 4 costituiscono elemento probatorio in caso di eventuale contenzioso tra le parti.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati nel limite massimo di quindici milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2003-2005, nella tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.

4. 03. (ex 4. 03.). Volontè, Giuseppe Drago, Peretti, Ciro Alfano, Mongiello, Dorina Bianchi, Mereu, Tanzilli, Grillo.

(A.C. 3193 – Sezione 3)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3 e 1.48 Delbono ed altri,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3193 – Sezione 4)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.16 Delbono, 1.9 Cordoni, 2.29 Alfonso Gianni, 4.2 e 4.3 Delbono, 4.26 e 4.33 Cordoni e sull'articolo aggiuntivo 4.03 Volontè, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3193 – Sezione 5)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro).

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima

occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera. 2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata su:

1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

2) sostegno e sviluppo del lavoro femminile e giovanile, nonché sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani;

3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto dalla lettera i) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo apparato sanzionatorio, con previsione di sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge;

4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;

c) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;

d) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, all'autorizzazione per attività lavorative all'estero;

e) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;

f) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico; prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, con previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso, in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, all'orientamento sessuale;

g) coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa vigente in modo da prevenire l'adozione di forme di lavoro irregolare, anche minorile, e sommerso e al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro;

h) eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento per le società già autorizzate;

i) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché alle università, prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia in data 1° febbraio 2000;

l) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:

1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti identificati ai sensi della lettera i);

2) ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;

3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di comando e distacco, nonché di interposizione illecita laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro;

4) garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro altrui;

5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attività di somministrazione di manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice;

6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata nonché un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;

7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5 ai fini della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino;

m) attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate, ferma restando la titolarità delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro;

n) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente indicate nelle lettere da *a)* a *m)*, che sono direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo;

o) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha modificato l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento d'azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi:

1) completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunita-

ria, anche alla luce del necessario coordinamento con la legge 1° marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento della direttiva n. 2001/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese e di stabilimenti;

2) previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo trasferimento;

3) previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda;

p) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra domanda e offerta di lavoro.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro).

Sopprimerlo.

***1. 1.** (ex *1. 1) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Carbonella.

Sopprimerlo.

***1. 2.** (ex *1. 2) Alfonso Gianni.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1. (*Diritto dei lavoratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale continua*). — 1. I lavoratori inoccupati, disoccupati o occupati, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, hanno diritto a puntuali informazioni, anche relative a specifici settori economici o territori, in merito alle prospettive dell'occupazione, alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti ed all'offerta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi di orientamento, nonché all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l'arco della vita lavorativa, di percorsi di formazione, anche individuali, per accrescere conoscenze e competenze professionali.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i fondi paritetici eventualmente costituiti, su base contrattuale collettiva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurano un'offerta formativa articolata e, ove necessario, integrata su tutto il territorio nazionale in relazione alle rispettive competenze. Tale offerta deve consentire percorsi anche personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

3. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a disciplinare forme di incentivazione fiscale a favore di lavoratori, datori di lavoro e committenti per l'intrapresa di attività formative a favore dei lavoratori di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) deducibilità fiscale dei costi sostenuti dai lavoratori per l'iscrizione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti pubblici o presso scuole private, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o presso enti o istituti di formazione professionale accreditati;

b) benefici fiscali per i datori di lavoro o committenti che attuano interventi di formazione professionale continua rivolti ai propri dipendenti o a soggetti con cui hanno in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro e committenti, pubblici e privati, per il finanziamento della formazione professionale continua dei lavoratori subordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere non subordinato, a favore di fondi bilaterali paritetici cui detti soggetti aderiscano, ovvero a favore dell'INPS, che effettua i trasferimenti alle regioni secondo criteri e modalità da definirsi d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni;

4. Previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 3, il Governo è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a:

a) realizzare un coordinamento tra le competenze statali e le competenze regionali, che sia conforme a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione;

b) assicurare la massima efficienza e semplificazione delle procedure attinenti ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro;

c) costituire un comitato di monitoraggio, costituito da rappresentanti di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standard* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per

l'impiego, di cui all'accordo sottoscritto il 26 ottobre 2000 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego;

d) unificare e coordinare in un testo unico le norme legislative statali ancora vigenti in materia di servizi per l'impiego e formazione professionale, apportando alle medesime tutte le modifiche o le abrogazioni che si rendano a tale scopo necessarie.

5. L'attuazione della delega di cui al comma 3 non deve determinare oneri superiori a 250 milioni di euro per l'anno 2002 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ai quali si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la parte eventualmente rimanente si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dagli articoli 11, comma 3, e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti legislativi di cui al comma 4, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per

l'anno 2003 vengano stanziati le occorrenti risorse. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 1-ter. (Norme in materia di fornitura di lavoro subordinato altrui e di mediazione privata nei rapporti di lavoro).

— 1. Allo scopo di informare la vigente disciplina della fornitura di lavoro subordinato altrui, in qualunque forma effettuata, a un migliore equilibrio tra esigenze di flessibilità delle imprese e necessità di tutela dei lavoratori, eliminando i vincoli non necessari e innalzando, ove necessario, il livello di protezione dei lavoratori, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina vigente della fornitura di lavoro temporaneo e della mediazione privata nei rapporti di lavoro:

a) con norme regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e di accreditamento per gli intermediari privati, provvedendo alle modificazioni e abrogazioni normative a tal fine necessarie, secondo i seguenti criteri:

1) eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e per quelli di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

2) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, che contempli e disciplini le ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione;

3) modulazione in relazione alla natura giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento a enti od organismi bilaterali costituiti da associazioni dei da-

tori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale;

4) individuazione di criteri rigorosi per l'autorizzazione o per l'accreditamento, attinenti alla serietà e affidabilità professionale e morale, e alla disponibilità di un'adeguata organizzazione e di adeguate strutture e risorse, anche finanziarie;

b) all'articolo 1, comma 1, della legge n. 196 del 1997, sono aggiunte, in fine, le parole: « salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui alla lettera a) del medesimo comma. In ogni caso, è ammessa la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo a tempo indeterminato »;

c) all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 1997, le parole: « Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dal primo periodo, ultima parte, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso »;

d) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:

« h) la data di inizio del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo o delle singole assegnazioni, nonché la data di cessazione delle singole assegnazioni e, se trattasi di contratto di lavoro temporaneo a tempo determinato, il termine di tale contratto. Per ciascun lavoratore assegnato deve inoltre essere indicata per iscritto la durata complessiva delle assegnazioni effettuate fino a quel momento presso l'impresa utilizzatrice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis »;

e) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis: Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi di lavoro di cui all'ar-

ticolo 1, comma 2, lettera a), per ciascun lavoratore assunto col contratto di cui al comma 1, le assegnazioni effettuate da una medesima impresa fornitrice presso una medesima impresa utilizzatrice, non possono superare la durata complessiva di 24 mesi in un periodo di 36 mesi »;

f) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:

« a) le ragioni del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, salvo quanto previsto dal comma 1, primo periodo, ultima parte, dell'articolo 1 »;

g) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. I contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi fissano i limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto di somministrazione sul totale dei lavoratori dipendenti assunti dall'impresa utilizzatrice »;

h) il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

« 1. I prestatori di lavoro occupati dal soggetto utilizzatore in violazione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1, dall'articolo 2 e dal comma 2-bis dell'articolo 3, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze di quest'ultimo. Se il contratto di fornitura è stato stipulato con un soggetto non autorizzato ai sensi dell'articolo 2, al soggetto utilizzatore e all'impresa fornitrice è comminata l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Resta ferma l'applicabilità delle sanzioni penali previste per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro. ».

i) il comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di mancanza della forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, trova applicazione l'articolo 2126 del codice civile, considerandosi come datore di lavoro l'impresa fornitrice. Se nel contratto stipulato per iscritto manca la determinazione della durata, si intende stipulato un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato.»;

l) gli articoli 1 e 2 della legge n. 1369 del 1960 sono abrogati;

m) le procedure di certificazione disciplinate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge trovano applicazione anche in materia di fornitura di lavoro temporaneo.

1. 3. (ex 1. 3) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Diritto dei lavoratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale continua*). — 1. I lavoratori inoccupati, disoccupati o occupati, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, hanno diritto a puntuali informazioni, anche relative a specifici settori economici o territori, in merito alle prospettive dell'occupazione, alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti ed all'offerta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi di orientamento, nonché all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l'arco della vita lavorativa, di percorsi di formazione, anche individuali, per accrescere conoscenze e competenze professionali.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i fondi paritetici eventualmente costituiti, su base contrattuale collettiva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurano un'offerta formativa articolata e,

ove necessario, integrata su tutto il territorio nazionale in relazione alle rispettive competenze. Tale offerta deve consentire percorsi anche personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

3. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a disciplinare forme di incentivazione fiscale a favore di lavoratori, datori di lavoro e committenti per l'intrapresa di attività formative a favore dei lavoratori di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) deducibilità fiscale dei costi, sostenuti dai lavoratori per l'iscrizione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti pubblici o presso scuole private, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o presso enti o istituti di formazione professionale accreditati;

b) benefici fiscali per i datori di lavoro o committenti che attuano interventi di formazione professionale continua rivolti ai propri dipendenti o a soggetti con cui hanno in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro e committenti, pubblici e privati, per il finanziamento della formazione professionale continua dei lavoratori subordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere non subordinato, a favore di fondi bilaterali paritetici cui detti soggetti

aderiscano, ovvero a favore dell'INPS, che effettua i trasferimenti alle regioni secondo criteri e modalità da definirsi d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni.

4. Previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 3, il Governo è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a:

a) realizzare un coordinamento tra le competenze statali e le competenze regionali, che sia conforme a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione;

b) assicurare la massima efficienza e semplificazione delle procedure attinenti ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro;

c) costituire un comitato di monitoraggio, costituito da rappresentanti di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standard* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, di cui all'accordo sottoscritto il 16 ottobre 2000 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego;

d) unificare e coordinare in un testo unico le norme legislative statali ancora vigenti in materia di servizi per l'impiego e formazione professionale, apportando alle medesime tutte le modifiche o le abrogazioni che si rendano a tale scopo necessarie.

5. L'attuazione della delega di cui al comma 3 non deve determinare oneri superiori a 250 milioni di euro per l'anno 2002 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità

previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, relativamente all'anno 2002, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 100 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute, relativamente a ciascuno degli anni 2003 e 2004, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 150 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 4. (ex 1. 4) Delbono, Cordoni, Duilio, Guerzoni, Gasperoni, Camo, Carbonella, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Diritto dei lavoratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale continua*). — 1. I lavoratori inoccupati, disoccupati o occupati, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, hanno diritto a puntuali informazioni, anche relative a specifici settori economici o territori, in merito alle prospettive dell'occupazione, alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti ed all'offerta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi di orientamento, nonché all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l'arco della vita lavorativa, di percorsi di formazione, anche individuali, per accrescere conoscenze e competenze professionali.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i fondi paritetici eventualmente costituiti, su base contrattuale collettiva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurano un'offerta formativa articolata e, ove necessario, integrata su tutto il territorio nazionale in relazione alle rispettive competenze. Tale offerta deve consentire percorsi anche personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

3. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a disciplinare forme di incentivazione fiscale a favore di lavoratori, datori di lavoro e committenti per l'intrapresa di attività formative a favore dei lavoratori di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) deducibilità fiscale dei costi, sostenuti dai lavoratori per l'iscrizione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti pubblici o presso scuole private, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o presso enti o istituti di formazione professionale accreditati;

b) benefici fiscali per i datori di lavoro o committenti che attuano interventi di formazione professionale continua rivolti ai propri dipendenti o a soggetti con cui hanno in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro e committenti, pubblici e privati, per il finanziamento della formazione professionale continua dei lavoratori subordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere non subordinato, a favore di fondi bilaterali paritetici cui detti soggetti aderiscano, ovvero a favore dell'INPS, che effettua i trasferimenti alle regioni secondo criteri e modalità da definirsi d'intesa con la conferenza unificata Stato-regioni.

4. Previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 3, il Governo è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a:

a) realizzare un coordinamento tra le competenze statali e le competenze regionali, che sia conforme a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione;

b) assicurare la massima efficienza e semplificazione delle procedure attinenti ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro;

c) costituire un comitato di monitoraggio, costituito da rappresentanti di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standard* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per

l'impiego, di cui all'accordo sottoscritto il 26 ottobre 2000 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego;

d) unificare e coordinare in un testo unico le norme legislative statali ancora vigenti in materia di servizi per l'impiego e formazione professionale, apportando alle medesime tutte le modifiche o le abrogazioni che si rendano a tale scopo necessarie;

e) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;

f) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, all'auto-rizzazione per attività lavorative all'estero;

5. L'attuazione della delega di cui al comma 3 non deve determinare oneri superiori a 250 milioni di euro per l'anno 2002 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, relativamente all'anno 2002, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 100 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute, relativamente a ciascuno degli anni 2003 e 2004, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 150 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 9. (ex 1. 9.) Cordoni, Delbono, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia, Carbonella, Guerzoni, Camo, Gasperoni, Nigra.

Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare, *aggiungere le seguenti:* previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1. 5. (ex 1. 5.) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Nigra, Sciacca, Trupia, Duilio.

Al comma 1, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro per le pari opportunità.

***1. 6.** (ex 1. 6) Cordoni, Delbono, Motta, Trupia, Buffo, Camo, Carbonella, Innocenti, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Nigra, Sciacca, Diana, Squeglia.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro per le pari opportunità.

***1. 101.** (ex 1. 6) Perrotta.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la parola: occupabilità con la seguente: occupazione.

1. 7. (ex 1. 7) Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Buffo, Motta, Nigra, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 1, sopprimere le parole: , e di somministrazione di manodopera.

***1. 8.** (ex 1. 8) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Squeglia, Camo, Motta, Innocenti, Duilio, Carbonella, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 1, sopprimere le parole: , e di somministrazione di manodopera.

***1. 102.** (ex 1. 8) Rosso, Costa, Daniele Galli, Patria, Zanetta, Biondi.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: è esercitata aggiungere le seguenti: , ferme restando le funzioni ed i compiti conferiti enti a e regioni ed alle province in materia di gestione del collocamento e delle politiche attive del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997. n. 469,

1. 10. (ex 1. 10) Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Cordoni, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1. 11. (ex 1. 11) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana.

Al comma 2, lettera b), alinea, sostituire le parole: al fine di renderlo con la seguente: rendendolo.

1. 12. (ex 1. 12) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), alinea, sopprimere le parole: e competitivo.

1. 13. (ex 1. 13) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento alle competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

1. 120. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: del lavoro con le seguenti: dell'attività lavorativa.

1. 14. (ex 1. 14) Alfonso Gianni.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).

1. 15. (ex 1. 15) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) costituzione di un comitato di monitoraggio, con la presenza di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standard* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego di cui all'accordo, sancito dalla Conferenza unificata

nella seduta del 26 ottobre 2000, tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, province, province autonome di Trento e Bolzano, comuni, comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 3), non deve comportare oneri superiori a 500 mila euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominato « Fondo speciale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 16. (ex 1. 16) Delbono, Cordoni, Guerzoni, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia, Gasperoni, Nigra, Camo, Carbonella.

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) abrogazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, di tutta la pregressa normativa in materia di collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264.

1. 17. (ex 1. 17) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: e stabilendo fino alla fine del numero.

***1. 18.** (ex *1. 18) Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Nigra.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: e stabilendo fino alla fine del numero.

***1. 19.** (ex *1. 19) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: e stabilendo, in materia di collocamento pubblico, con la seguente: , prevedendo.

1. 20. (ex 1. 20) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole da: , in materia di collocamento fino alla fine del numero con le seguenti: sanzioni amministrative.

1. 21. (ex 1. 21) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: collocamento pubblico con le seguenti: intermediazione privata.

1. 22. (ex 1. 22) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: collocamento pubblico aggiungere le seguenti: e in materia di intermediazione privata.

1. 23. (ex 1. 23) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire la parola: nuovo con le seguenti: più severo.

1. 24. (ex 1. 24) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire la parola: nuovo con le seguenti: più incisivo.

1. 25. (ex 1. 25) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo la parola: nuovo aggiungere le seguenti: e più incisivo.

- 1. 26.** (ex 1. 26) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole da: un nuovo fino a: amministrative con le seguenti: più severe sanzioni civili e penali.

- 1. 27.** (ex 1. 27) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole da: apparato fino a: amministrative con le seguenti: e più incisivo regime di sanzioni civili e penali.

- 1. 28.** (ex 1. 28) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: sanzioni amministrative aggiungere le seguenti: , civili e penali.

- 1. 29.** (ex 1. 29) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: sanzioni amministrative aggiungere le seguenti: e penali.

- 1. 30.** (ex 1. 30) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: e di severe sanzioni penali per l'utilizzo improprio di intermediazione privata.

- 1. 31.** (ex 1. 31) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), numero 3), aggiungere in fine le parole: e di sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata.

- 1. 32.** (ex 1. 32) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

- 1. 121.** Governo.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

- 1. 35.** (ex 1. 35) Cordoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Guerzoni, Gasperoni, Trupia.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo altresì le misure di rafforzamento delle strutture pubbliche.

- 1. 36.** (ex 1. 36) Delbono, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Gasperoni, Squeglia, Camo, Nigra, Motta, Innocenti, Duilio, Diana, Sciacca, Trupia, Carbonella, Cima.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province.

- 1. 122.** Governo.

(Approvato)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: con obbligo degli operatori privati di tenere permanentemente a disposizione dell'operatore pubblico il proprio integrale archivio consentendo alle imprese di accedervi anche tramite le strutture pubbliche, salvo pagamento di quanto dovuto in caso queste scelgano un lavoratore inserito in una lista di un operatore privato.

- 1. 37.** (ex 1. 37) Alfonso Gianni.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

- 1. 38.** (ex 1. 38) Cordoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Guerzoni.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: preselezione dei lavoratori *aggiungere le seguenti* nonché di disparità di trattamento anche economico degli stessi,

1. 34. (ex 1. 34) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: preselezione dei lavoratori *aggiungere le seguenti:* nonché di disparità di trattamento degli stessi,

1. 40. (ex 1. 40) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: anche.

1. 103. Grandi.

All'articolo 1, comma 2, lettera f), sostituire le parole: all'orientamento sessuale *con:* al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza, nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro. È altresì fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

1. 130. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: o ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro.

***1. 41.** (ex *1. 41) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: o ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro.

***1. 42.** (ex *1. 42) Delbono, Camo, Carbonella, Squeglia.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: o ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro.

***1. 43.** (ex *1. 43) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: è altresì fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

1. 44. (ex 1. 44) Bulgarelli, Cento, Cordoni, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1. 45. (ex 1. 45) Cordoni, Delbono, Squeglia, Guerzoni, Gasperoni, Camo, Nigra, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Carbonella.

Al comma 2, lettera g), alle parole: normativa vigente *aggiungere le seguenti:* , prevedendo altresì che chiunque abbia occupato alle proprie dipendenze personale extracomunitario privo di permesso di soggiorno possa denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territorialmente competente mediante presentazione di una dichiarazione di emersione nelle forme previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383,

1. 46. (ex 1. 46) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera g), sopprimere la parola: anche.

1. 104. Grandi.

Al comma 2, sopprimere le lettere h), i), l), m), n) ed o).

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Norme in materia di fornitura di lavoro subordinato altrui e di mediazione privata nei rapporti di lavoro).

— 1. Allo scopo di informare la vigente disciplina della fornitura di lavoro subordinato altrui, in qualunque forma effettuata, a un migliore equilibrio tra esigenze di flessibilità delle imprese e necessità di tutela dei lavoratori, eliminando i vincoli non necessari e innalzando, ove necessario, il livello di protezione dei lavoratori, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina vigente della fornitura di lavoro temporaneo e della mediazione privata nei rapporti di lavoro:

a) con norme regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e di accreditamento per gli intermediari privati, provvedendo alle modificazioni e abrogazioni normative a tal fine necessarie, secondo i seguenti criteri:

1) eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e per quelli di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

2) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, che contempra e disciplini le ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione;

3) modulazione in relazione alla natura giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento a enti od organismi bilaterali costituiti da associazioni dei da-

tori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale;

4) individuazione di criteri rigorosi per l'autorizzazione o per l'accreditamento, attinenti alla serietà e affidabilità professionale e morale, e alla disponibilità di un'adeguata organizzazione e di adeguate strutture e risorse, anche finanziarie.

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui alla lettera a) del medesimo comma. In ogni caso, è ammessa la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo a tempo indeterminato »;

c) all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 1997, le parole: « Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dal primo periodo, ultima parte, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso »;

d) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:

« h) la data di inizio del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo o delle singole assegnazioni, nonché la data di cessazione delle singole assegnazioni e, se trattasi di contratto di lavoro temporaneo a tempo determinato, il termine di tale contratto. Per ciascun lavoratore assegnato deve inoltre essere indicata per iscritto la durata complessiva delle assegnazioni effettuate fino a quel momento presso l'impresa utilizzatrice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis »;

e) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per ciascun lavoratore assunto col contratto di cui al

comma 1, le assegnazioni effettuate da una medesima impresa fornitrice presso una medesima impresa utilizzatrice, non possono superare la durata complessiva di 24 mesi in un periodo di 36 mesi »;

f) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:

« a) le ragioni del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, salvo quanto previsto dal comma 1, primo periodo, ultima parte, dell'articolo 1 »;

g) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. I contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi fissano i limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto di somministrazione sul totale dei lavoratori dipendenti assunti dall'impresa utilizzatrice »;

h) il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

« 1. I prestatori di lavoro occupati dal soggetto utilizzatore in violazione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1, dall'articolo 2 e dal comma 2-bis dell'articolo 3, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze di quest'ultimo. Se il contratto di fornitura è stato stipulato con un soggetto non autorizzato ai sensi dell'articolo 2, al soggetto utilizzatore e all'impresa fornitrice è comminata l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Resta ferma l'applicabilità delle sanzioni penali previste per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro »;

i) il comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di mancanza della forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, trova applicazione

l'articolo 2126 del codice civile, considerandosi come datore di lavoro l'impresa fornitrice. Se nel contratto stipulato per iscritto manca la determinazione della durata, si intende stipulato un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato »;

j) gli articoli 1 e 2 della legge n. 1369 del 1960 sono abrogati;

k) le procedure di certificazione disciplinate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge trovano applicazione anche in materia di fornitura di lavoro temporaneo.

1. 48. (ex 1. 48) Delbono, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Duilio, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1. 100. (ex 1. 100) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole da: del vincolo fino a: garantendo con le seguenti. degli effetti organizzativi, logistici e professionali del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre, n. 469, e successive modificazioni, garantendo la reciprocità di condizioni tra i soggetti citati e l'alleggerimento dei requisiti finanziari, organizzativi, professionali, di autorizzazione oltreché.

1. 49. (ex 1. 49) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Camo, Carbonella, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: , con previsione del divieto assoluto di concorrenza sleale nei confronti di operatori del collocamento che

non offrano anche prestazioni temporanee e conseguente discriminazione dei lavoratori non inclusi in tali liste, dovendo quindi distinguersi rigidamente le sedi, il personale e i sistemi informatici a seconda che l'utenza ricerchi personale da assumere o invece voglia accendere un rapporto commerciale di fornitura di lavoro interinale dovendosi ritenere vietato ogni sviamento dalla prima alla seconda offerta.

1. 50. (ex 1. 50) Alfonso Gianni.

Al comma 2, sostituire lettera i), sostituire le parole da: e modulato fino alla fine della lettera con le seguenti: , con particolare possibilità di convenzionamento tra intermediarie ed associazioni sindacali comparativamente rappresentative a livello nazionale ed enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente rappresentative a livello nazionale.

1. 51. (vedi 1. 51) Cordoni, Gasperoni, Trupia, Nigra, Guerzoni, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: intermediario, con particolare riferimento aggiungere le seguenti: alla possibilità di convenzionamento tra intermediari ed associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero con riferimento.

1. 54. (ex 1. 54) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: ovvero a enti o organismi bilaterali fino a: territoriale.

1. 55. (ex 1. 55) Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Trupia, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: comparativamente più con le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

1. 58. (ex 1. 58) Gasperoni, Nigra, Cordoni, Guerzoni, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: territoriale, aggiungere le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. 59. (ex 1. 59) Motta, Cordoni, Diana, Sciacca, Guerzoni, Gasperoni, Buffo, Nigra, Innocenti, Trupia.

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: ai consulenti fino a: nonché alle università.

1. 105. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Buffo, Nigra, Diana, Sciacca.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: nonché alle università con le seguenti: e alle università, per i propri iscritti, nell'ambito di protocolli d'intesa con le province competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

1. 107. Delbono, Cordoni, Motta, Guerzoni, Camo, Duilio, Gasperoni, Buffo, Nigra, Trupia, Sciacca, Innocenti, Diana, Carbonella, Squeglia.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: nonché alle università con le seguenti: e alle università nell'ambito di protocolli d'intesa con le province compe-

tenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

- 1. 106.** Motta, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Squeglia, Buffo, Sciacca, Nigra, Trupia, Diana, Carbonella.

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: università aggiungere le seguenti: e agli istituti di scuola secondaria di secondo grado.

- 1. 123.** Governo.

(Approvato)

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: prevedendo aggiungere le seguenti: che l'impresa autorizzata a svolgere le due attività le mantenga comunque formalmente separate e.

- 1. 60.** (ex 1. 60) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: prevedendo aggiungere le seguenti: da parte dell'impresa la formale separazione delle due attività e.

- 1. 61.** (ex 1. 61) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: fatto salvo fino alla fine della lettera.

- 1. 62.** (ex 1. 62) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: previsione che l'impresa autorizzata a svolgere le due attività, le mantenga comunque formalmente separate;

- 1. 63.** (ex 1. 63) Cordoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Guerzoni, Gasperoni.

Al comma 2, lettera i), aggiungere in fine, le parole: detti intermediari, indipendentemente dalla loro natura giuridica, devono avere almeno euro 1.032.913,80 di capitale versato o una pari somma a copertura dei costi di esercizio d'impresa assicurata mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

- 1. 64.** (ex 1. 64) Alfonso Gianni.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

- *1. 65.** (ex 1. 65) Nigra, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

- *1. 108.** (ex 1. 65) Rosso, Costa, Daniele Galli, Patria, Zanetta, Biondi.

Al comma 2, lettera l), sostituire l'linea con il seguente: integrazione della legge 23 ottobre 1960 sulla base dei seguenti criteri direttivi.

- 1. 67.** (ex 1. 67) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera l), sostituire i numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) con i seguenti:

1) mantenimento in vigore della disciplina sul lavoro temporaneo prevista dalla legge 24 giugno 1997, n. 196;

2) autorizzazione alla somministrazione della mano d'opera solo da parte dei soggetti identificati ai sensi della lettera i);

3) ammissibilità della somministrazione di mano d'opera, a tempo indeterminato, con previsione di due distinti contratti collegati tra impresa somministratrice ed impresa utilizzatrice e tra impresa somministratrice e prestatore di lavoro;

4) possibilità, per l'impresa somministratrice, di somministrare mano d'opera da essa assunta a tempo indeterminato;

5) ammissibilità della somministrazione di mano d'opera, a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza delle imprese utilizzatrici, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

6) esclusione della legittimità della somministrazione di mano d'opera negli stessi casi di divieto di fornitura di lavoro temporaneo previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

7) introduzione, da parte dei contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, di limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto di somministrazione rispetto ai dipendenti assunti dall'impresa utilizzatrice;

8) obbligo di stipulare il contratto tra impresa somministratrice ed utilizzatore in forma scritta, a pena di nullità, ed in conformità alla disciplina stabilita dall'articolo 1, commi 5 e 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196, in quanto compatibile;

9) obbligo di stipulare il contratto tra impresa somministratrice e lavoratore in forma scritta, a pena di nullità, e con la disciplina stabilita dall'articolo 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in quanto compatibile, e salvo gli adattamenti necessari in caso di assunzione a tempo indeterminato;

10) obbligo per il lavoratore oggetto della somministrazione di svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro e nell'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice;

11) diritto del lavoratore oggetto della somministrazione alla parità di trattamento economico e normativo dei dipendenti svolgenti identiche mansioni, o, in mancanza, mansioni analoghe a quelle dei

lavoratori dell'impresa utilizzatrice, con attribuzione ai contratti collettivi nazionali delle imprese utilizzatrici stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi della possibilità di adeguare i trattamenti economici e normativi dei lavoratori somministrati con quelli dei dipendenti dell'impresa utilizzatrice, nel rispetto, comunque, della parità di trattamento economico e normativo;

12) previsione, nel caso di assunzione presso l'impresa somministratrice a tempo indeterminato e nei periodi in cui il lavoratore non viene inviato presso un'impresa utilizzatrice, di una indennità mensile di disponibilità in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

13) imposizione a carico della impresa utilizzatrice di un costo contributivo aggiuntivo del 20 per cento per ciascun lavoratore oggetto di somministrazione a tempo indeterminato rispetto ai costi contributivi dei dipendenti direttamente assunti dall'impresa utilizzatrice;

14) riconoscimento, a favore dei lavoratori oggetto di somministrazione, di diritti sindacali nei confronti della impresa somministratrice e della impresa utilizzatrice;

15) conferma di una regime sanzionatorio civilistico e penalistico per forme di speculazione fraudolenta sul lavoro altrui;

16) previsione di un regime sanzionatorio che penalizzi la violazione dei requisiti formali e sostanziali del contratto di somministrazione tra impresa somministratrice ed utilizzatore e tra impresa somministratrice e lavoratore, con previsione, nei casi più gravi, di assunzione del dipendente oggetto di somministrazione da parte dell'impresa utilizzatrice;

17) coordinamento, eventualmente anche in un unico testo, tra la fornitura di lavoro temporaneo prevista dagli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e la somministrazione di mano d'opera prevista dalla presente legge de-

lega, nel rispetto comunque della disciplina prevista dalla predetta legge n. 196 del 1997 e di quella indicata nelle lettere *a), b), c), d), e), f), g), h)* ed *i)*;

18) previsione di un regime contributivo per le imprese somministratrici analogo a quello previsto per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dall'articolo 9 legge 24 giugno 1997, n. 196;

19) previsione, per gli appalti di opere o servizi all'interno delle aziende ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e che non consistano nella mera somministrazione di mano d'opera, di una disciplina di contenuto identico a quanto oggi previsto dall'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

20) abrogazione espressa di tutta la normativa, anche se non indicata nelle lettere *a), b), c), d), e), f), g), h)* ed *i)*, che sia direttamente o indirettamente incompatibile con la disciplina contenuta nel presente articolo;

21) computabilità dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicabilità di tutte le normative legali e contrattuali.

1. 66. (ex 1. 66) Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 2, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo il necessario consenso alla cessione da parte dei lavoratori o, in difetto, provvedere all'applicazione della procedura di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per la determinazione delle singole unità da cedere unitamente al ramo d'azienda in base a criteri oggettivi.

1. 68. (ex 1. 68) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo il di-

ritto di assorbimento da parte dei lavoratori in forza al precedente appaltatore.

1. 69. (ex 1. 69) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera l), numero 2), sopprimere le parole: , anche a tempo indeterminato,

***1. 70.** (ex 1. 70) Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Duilio, Carbonella.

Al comma 2, lettera l), numero 2), sopprimere le parole: , anche a tempo indeterminato,

***1. 109.** (ex 1. 70) Rosso, Costa, Daniele Galli, Patria, Zanetta, Biondi, Buontempo.

Al comma 2, lettera l), numero 2), sostituire la parola: comparativamente più con le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

1. 71. (ex 1. 71) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 2, lettera l), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: con nullità di clausole di gradimento per i singoli lavoratori dell'impresa somministratrice da parte dell'utilizzatore e diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro presso l'utilizzatore in costanza di contratto di somministrazione in caso di allontanamento illegittimo.

1. 72. (ex 1. 72) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera l), numero 3), dopo la parola: appalto aggiungere le seguenti: , sulla scorta di una rigorosa applicazione dell'articolo 1655 del codice civile,

1. 73. (ex 1. 73) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera l), numero 3), sopprimere le parole: comando e distacco, nonché di.

1. 110. Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Trupia, Sciacca, Buffo, Motta, Diana, Nigra.

Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) applicazione a tutti i rapporti di lavoro, al di là della qualificazione del contratto come appalto o somministrazione di mano d'opera e delle modalità concrete di lavoro, delle previsioni legali e contrattuali previste per i dipendenti dell'impresa utilizzatrice se di miglior favore per i lavoratori.

1. 77. (ex 1. 77) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) garanzia, al lavoratore coinvolto nell'attività di somministrazione di manodopera, degli stessi diritti, stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, che spettano ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.

1. 76. (ex 1. 76) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) evitare che l'ipotesi di somministrazione di manodopera possa essere fonte di differenti diritti e tutele per i lavoratori coinvolti assicurando loro pari diritti e pari trattamenti rispetto ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.

1. 75. (ex 1. 75) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) prevedere nell'ipotesi di somministrazione di manodopera parità di diritti,

di tutela e di trattamento tra i lavoratori coinvolti e i dipendenti dell'impresa utilizzatrice.

1. 78. (ex 1. 78) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera l), numero 5), dopo le parole: di manodopera *aggiungere le seguenti:* ivi compreso il trattamento retributivo e contributivo derivante dal rispetto delle leggi vigenti in materia di previdenza ed assistenza e dai contratti collettivi.

1. 81. (ex 1. 81) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera l), numero 5), dopo le parole: di manodopera *aggiungere le seguenti:* , ivi compreso il trattamento retributivo e contributivo nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi,

1. 79. (ex 1. 79) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera l), numero 5), sostituire le parole: non inferiore *con la seguente:* uguale.

1. 80. (ex 1. 80) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera l), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: nonché applicazione delle previsioni legali e contrattuali previste per i dipendenti dell'impresa utilizzatrice se di miglior favore.

1. 82. (ex 1. 82) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera l), numero 6), sopprimere le parole da: , prevedendo *fino alla fine del numero.*

1. 83. (ex 1. 83) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 2, lettera l), numero 6), sostituire le parole: penali per le con le seguenti: penali per qualsiasi forma di speculazione fraudolenta sul lavoro altrui con particolare riferimento alle.

- 1. 84.** (ex 1. 84) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: compreso il risarcimento di ogni danno connesso all'espletamento del rapporto di lavoro, ivi incluso quello da licenziamento illegittimo quando questo sia conseguente a richieste o comportamenti dell'utilizzatore.

- 1. 85.** (ex 1. 85) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera l), sopprimere il numero 7).

- *1. 86.** (ex 1. 86) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera l), sopprimere il numero 7).

- *1. 87.** (ex 1. 87) Trupia, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca.

Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 7) con il seguente:

7) aggiornamento degli indici legali di distinzione tra interposizione illecita e appalto di manodopera sulla base di una rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore.

- 1. 88.** (ex 1. 88) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera l), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: sulla base di precisi indici commercialistici e contabili quali la titolarità di mezzi produttivi, l'as-

sunzione del rischio imprenditoriale e l'autonoma capacità di gestione diretta del personale con esclusione di ogni rilevanza di dichiarazioni da parte dei lavoratori e comunque per quei singoli appalti ove, pur in presenza di una azienda dotata di mezzi e capace di provvedere all'autonoma organizzazione la stessa si sia limitata a fornire mera forza lavoro all'utilizzatore.

- 1. 90.** (vedi 1. 90) Alfonso Gianni.

All'articolo 1, comma 2, lettera l), numero 7, aggiungere in fine le seguenti parole: sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore.

- 1. 131.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, lettera l), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa.

- 1. 111.** Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Trupia, Innocenti, Diana, Sciacca, Buffo.

Al comma 2, lettera l), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: sul criterio direttivo di una rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore.

- 1. 91.** (ex 1. 91) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera o), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) previsione, per l'ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso a una cessione di ramo d'azienda, del diritto dei lavoratori trasferiti a un trattamento economico-normativo non inferiore a quello

praticato dall'imprenditore cedente e appaltante ai suoi dipendenti, con responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore.

- 1. 112.** Cordonì, Innocenti, Trupia, Motta, Gasperoni, Guerzoni, Diana, Sciacca, Nigra, Buffo.

Al comma 2, lettera o), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) nelle ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda, previsione di una solidarietà tra appaltante e appaltatore, nel rispetto di uniforme trattamento economico e normativo per i lavoratori interessati.

- 1. 94.** (vedi 1. 94) Guerzoni, Cordonì, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo.

Al comma 2, lettera o), numero 3), sopprimere le parole: , nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile,

- *1. 95.** (vedi 1. 95) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera o), numero 3), sopprimere le parole: , nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile,

- *1. 96.** (vedi 1.96 e 1. 97) Cordonì, Delbono, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Duilio, Camo, Motta, Nigra, Carbonella, Squeglia, Diana, Sciacca, Buffo, Trupia.

Al comma 2, lettera o), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del principio di uniforme trattamento economico e normativo per i lavoratori interessati.

- 1. 98.** (vedi 1. 98) Delbono, Gasperoni, Cordonì, Guerzoni, Diana, Sciacca, Camo, Carbonella, Nigra, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Trupia, Squeglia.

Al comma 2, lettera p), sostituire le parola: uno o più testi unici con le seguenti: un testo unico.

- 1. 99.** (ex 1. 99) Alfonso Gianni.

(A.C. 3193 – Sezione 6)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla occupazione;

b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione,

nonché il passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda;

c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa;

d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di appartenenza nonché, con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della menomazione e all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un sussidio;

e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per l'adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;

f) sperimentazione di forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro;

g) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione

degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo anche criteri di automaticità;

h) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

i) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell'attività formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle regioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

l) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione delle modalità di attuazione dell'attività formativa in azienda.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio).

Sopprimerlo.

* **2. 1.** (ex *2. 1.) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Sopprimerlo.

* **2. 2.** (ex * 2. 2.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

2. 4. (ex 2. 4.) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro per le pari opportunità.

** **2. 5.** (ex 2. 5.) Delbono, Cordoni, Motta, Duilio, Trupia, Buffo, Camo, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Diana, Guerzoni, Sciacca, Nigra, Carbonella.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro per le pari opportunità.

** **2. 7.** (ex 2. 5.) Perrotta.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito all'articolo 117 della Costituzione.

2. 6. (ex 2. 6. e 2. 7.) Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella, Cordoni, Nigra, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Camo, Motta, Innocenti, Buffo, Diana.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: la razionalizzazione con le seguenti: l'unificazione.

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire la parola: riordino con la seguente: unificazione.

2. 8. (ex 2. 8.) Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: la razionalizzazione con le seguenti: l'unificazione.

2. 9. (ex 2. 9.) Cordoni, Delbono, Nigra, Guerzoni, Diana, Carbonella, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: riordinare con la seguente: unificare.

Conseguentemente, alla stessa lettera b), sopprimere in fine le parole: , specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda.

2. 11. (ex 2. 11 e 2. 12) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella, Cordoni, Nigra, Buffo, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Motta, Innocenti, Diana.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: riordinare con la seguente: unificare.

2. 10. (ex 2. 10) Cordoni, Delbono, Nigra, Trupia, Squeglia, Camo, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Diana, Carbonella.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: svolta in azienda.

* **2. 14.** (ex * 2. 14.) Cordoni, Nigra, Trupia, Guerzoni, Gasperoni, Diana, Sciacca, Motta, Innocenti, Buffo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: svolta in azienda.

* **2. 15.** (ex * 2. 15.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: l'attività formativa svolta sopprimere le seguenti: in azienda.

2. 16. Delbono, Cordoni, Nigra, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Carbonella.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: come strumento formativo con le seguenti: come strumento per l'assolvimento dell'obbligo formativo a 18 anni e che la valorizzazione dell'attività formativa svolta in azienda non deve andare a detrimento della formazione esterna.

2. 17. (ex 2. 17) Cordoni, Delbono, Nigra, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Diana, Carbonella, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: come strumento formativo con le seguenti: come strumento per l'assolvimento dell'obbligo formativo a 18 anni.

2. 13. (ex 2. 13) Cordoni, Delbono, Innocenti, Nigra, Sciacca, Carbonella, Trupia, Squeglia, Camo, Motta, Guerzoni, Gasperoni, Duilio, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e, riconoscendo nel contempo fino alla fine della lettera.

2. 18. (ex 2. 18) Guerzoni, Cordoni, Nigra, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Motta, Innocenti, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: autorizzatorie.

2. 19. (* 2. 19. e * 2. 20.) Delbono, Cordoni, Innocenti, Nigra, Camo, Carbonella, Guerzoni, Motta, Sciacca, Buffo, Diana, Squeglia, Trupia, Duilio, Gasperoni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: , specializzando il contratto fino alla fine della lettera.

** **2. 21.** (ex * 2. 21) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: , specializzando il contratto fino alla fine della lettera.

** **2. 22.** (ex * 2. 22) Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Sciacca, Buffo, Diana, Trupia, Gasperoni, Nigra.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 23. (ex 2. 23) Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Sciacca, Buffo, Diana, Trupia, Gasperoni, Nigra.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 24. (ex 2. 24) Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Sciacca, Buffo, Diana, Trupia, Gasperoni, Nigra.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: quindici mesi.

2. 25. (ex 2. 25) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le parole: in un quadro di razionalizzazione delle misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro.

2. 26. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 2. 26) Delbono, Cordoni, Guerzoni, Duilio, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Diana, Camo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Nigra.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- 2. 28.** (ex 2. 28) Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Buffo, Diana, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) l'introduzione di una retribuzione sociale per i giovani inoccupati e i disoccupati di lunga durata iscritti da più di 12 mesi al collocamento pari a 517 euro per una durata non inferiore a tre anni, da elevare per le zone a più alto tasso di disoccupazione e per i disoccupati ultra quarantacinquenni, previsione dell'istituzione da parte degli enti locali ai servizi formativi gratuiti e di condizione di migliore accesso a istituti e servizi sociali e culturali per gli stessi disoccupati beneficiari della retribuzione sociale, al fine di facilitare l'incontro con le occasioni di lavoro; previsione in assenza di questa di un periodo di lavoro nella Pubblica Amministrazione in settori di pubblica utilità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16 le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 sono sostituite dalle seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

3. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.02 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge sono ridotti di complessivi 4,5 miliardi di Euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

- 2. 29.** (ex 2. 29 nuova formulazione) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: nei casi di inserimento al lavoro non costituenti rapporto di lavoro.

- 2. 30.** (ex 2. 30) Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Buffo, Diana, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: semplificazione e snellimento aggiungere le seguenti: fermo restando il ruolo delle commissioni regionali per l'impiego.

- 2. 31.** (ex 2. 31) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Motta, Sciacca, Buffo, Diana, Trupia, Nigra.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: ai contratti con le seguenti: al contratto.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: riordino con la seguente: unificazione.

- 2. 32.** (* 2. 32. e * 2. 33) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella, Cordoni, Camo, Trupia, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Diana, Carbonella, Nigra.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: e prevedendo anche criteri di automaticità con le seguenti: rendendo invece maggiormente effettivi i controlli relativi alla congruità dei progetti formativi in relazione alle mansioni, alla preacquisita esperienza del lavoratore e al tempo di durata dell'esperienza formativa.

2. 35. (ex 2. 35) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: prevedendo anche criteri di automaticità con le seguenti: legando l'erogazione degli incentivi alla certificazione della formazione svolta.

2. 34. (ex 2. 34) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Diana, Duilio, Camo, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Nigra.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , esplicitando che gli incentivi vanno vincolati al riconoscimento delle competenze acquisite.

2. 36. (ex 2. 36) Delbono, Cordoni, Guerzoni, Diana, Duilio, Camo, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Nigra.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2. 37. (ex 2. 37) Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Nigra, Innocenti, Motta, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: , concordati da associazioni fino alla fine della lettera con le seguenti: svolta in azienda, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, sulla base di quelli definiti dalla commissione di lavoro di cui all'ar-

ticolo 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 179 del 20 maggio 1999.

2. 38. (ex 2. 38) Delbono, Cordoni, Nigra, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Guerzoni, Diana, Duilio, Camo, Innocenti.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: per la determinazione inserire le seguenti: , anche all'interno degli enti bilaterali.

2. 40. (Nuova formulazione) (ex 2. 40) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

(Approvato)

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le ore di formazione esterna previste dalla legislazione in vigore.

2. 41. (ex 2. 41) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Diana, Duilio, Camo, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Nigra.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: fatta salva la quantità di attività formativa esterna stabilita nell'articolo 16 della legge 24 aprile 1997, n. 196.

2. 42. (ex * 2. 42. e * 2. 43.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Diana, Innocenti, Motta, Sciacca, Buffo, Trupia, Nigra.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) revisione delle misure di tutela dei fanciulli e degli adolescenti di cui alla legge 17 ottobre 1987 n. 977 al fine di vincolare l'assunzione dei minori soggetti all'obbligo di frequenza di attività formative di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al ricorso al contratto di apprendistato.

2. 44. (ex 2. 44) Nigra, Cordoni, Motta, Guerzoni, Gasperoni, Trupia, Buffo, Diana.